



PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d'oro al Valor Militare
SERVIZIO AMBIENTE
provincia.asti@cert.provincia.asti.it

PROCEDIMENTO SVOLTO IN AVVALIMENTO DI



Staff Integrato di Avvalimento Provinciale

Allegati: 2

Spett.li SUAP del Comune di Asti
protocollo.comuneasti@pec.it
e, p. c. Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud Est
dip.asti@pec.arpa.piemonte.it

OGGETTO: Rif. pratica SUAP n. 111/2020 - Comunicazione ai sensi dell'art. 214 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m. e i. - Ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l. nel Comune di Asti – Modifica dell'Iscrizione alla posizione n. 91 del Registro Provinciale

TRASMISSIONE PRESA D'ATTO

Con la presente si trasmette in allegato la Presa d'Atto della Comunicazione ai sensi dell'art. 214 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 trasmessa dalla ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l., P.IVA 01342370051, con sede legale in Via L. Guerra Lotto n. 2 e sede operativa in Via L. Guerra Lotto n. 2 e n. 3 zona P.I.P. S7 D.I 4 nel Comune di Asti, in data 06/04/2020, per la notifica della stessa e per ogni eventuale procedura di Vs. competenza.

Si evidenzia che la presente Presa d'Atto non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità, previsti dalla legislazione vigente. Non sono pertanto contemplate nella presente comunicazione le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Cordiali saluti

Il Dirigente del Servizio Ambiente

*Dott. Angelo Marengo **

Il referente della pratica:

Dott.ssa Valentina Cerigo
vcerigo@provincia.asti.it
Tel: 0141 - 433.273

File: AST-2802020-ECOI_CV_ym_Presa-atto_Rifiuti-art-214_Ecoimpianti.doc

**Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato*



Provincia di Asti
Servizio Ambiente

Presenza d'Atto della Comunicazione ai sensi dell'art. 214 e segg. del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e del D.M. 05/02/1998 e s.m. e i. - Attività di recupero rifiuti – Ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l. nel Comune di Asti – Modifica dell'iscrizione alla posizione n. 91 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti

In data 06/04/2020 la ditta Ecoimpianti C.R.V. S.r.l. ha inviato la Comunicazione relativa alle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'Art. 214 e segg. del D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.

Nella fattispecie, la comunicazione riguarda i punti 7.1, 7.6 e 9.1 di cui all'allegato 1, sub allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m. e i..

Il SIAP della Provincia di Asti, per conto del SUAP del Comune di Asti, con nota prot. n. 8513 del 13/05/2020, ha avviato il procedimento autorizzativo, richiedendo contestualmente agli enti coinvolti l'espressione del parere di competenza.

Con nota prot. n. 43649 del 04/06/2020, trasmessa dal SIAP alla ditta con nota prot. n. trasmessa alla ditta con nota prot. n. 9906 del 09/06/2020, il Dipartimento Territoriale Arpa Piemonte Sud Est ha richiesto la produzione di documentazione integrativa.

Con pec del 11/06/2020 la ditta ECOIMPIANTI C.R.V. S.r.l. ha inviato le integrazioni richieste.

Tutto ciò premesso, la ditta ECOIMPIANTI C.R.V. S.r.l. è autorizzata in via semplificata, per una durata di anni cinque dalla data della notifica della presente, all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che siano rispettati i requisiti tecnico costruttivi e gestionali prescritti ai punti 7.1, 7.6 e 9.1 di cui all'allegato 1, sub allegato 1 del DM 05/02/1998 e s.m. e i., per i rifiuti indicati nella seguente tabella:

Punto del D.M. 05/02/98 relativo al rifiuto	Codici CER corrispondenti	Attività di recupero effettuata, di cui all'allegato C al D.Lgs. 22/97 e s.m.i.	Quantità massima (t)	Quantità ritirata annualmente (t/a)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di c.a. e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in cls armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto	10 13 11 17 01 01 17 01 02 17 01 03 17 01 07 17 09 04 20 03 01	R13 -R5	15.000	86.000
7.6 - Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo	17 03 02 (fresato)	R13 - R5	16.000	16.000
9.1 - Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	03 01 01 03 01 05 03 01 99 15 01 03 17 02 01 19 12 07 20 01 38 20 03 01	R13	10	1.000
TOTALE			31.010	103.000

La Ditta deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa alla Provincia per ottenere l'autorizzazione in via semplificata, con particolare riferimento al layout aziendale inviato con pec dell'11/06/2020.

Si precisa che la presente Comunicazione si inserisce in una fase di riorganizzazione logistica della piattaforma entro le aree in disponibilità, per le quali si allegano le Tavole del "Layout dell'impianto" e della "Logistica di impianto", senza modificazione alcuna dei criteri gestionali ed operativi dell'impianto, già indicati nelle precedenti Comunicazioni, che oggi si assumono qui integralmente.

Si rimanda al Decreto citato per tutti gli adempimenti conseguenti, ricordando in particolare che:

- in relazione alla procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in impianto, si richiama il rispetto degli artt. 188-bis e 188-ter (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI), 190 (registri di carico e scarico), 193 (trasporto dei rifiuti) e 212 (Albo Gestori Ambientali) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., oltre all'art. 266 del medesimo Decreto alla luce dell'abrogazione dell'art. 122 del T.U. Leggi di P.S. 733/1934 da parte del DPR 311/2001, e la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dalle citate norme da parte dei conferitori;

- dovranno essere accertati e rispettati, in sede di accettazione dei rifiuti in impianto, i requisiti riconducibili al ciclo di provenienza ed alle caratteristiche dei rifiuti stessi ai sensi dell'Allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.;

- dovrà essere comunicato alla Provincia di Asti la natura e le caratteristiche, oltre al ciclo produttivo di provenienza, del rifiuto riconducibile al Cod. CER 03.01.99 "rifiuti non specificati altrimenti" in funzione dell'attività di controllo e per verificare la corretta identificazione e caratterizzazione del rifiuto stesso;

- si ricorda che ai sensi dell'art 4, comma 8, del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "messa in riserva ..." è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti (senza che sia modificata la natura giuridica e l'identità del rifiuto);

- si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii., il campionamento, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, dovrà essere effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI10802;

- si prescrive la verifica del rispetto dei parametri analitici di cui all'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. effettuando il campionamento ad inizio di attività su di un primo lotto di 500 mc di rifiuti e, successivamente, ogni 12 mesi ed in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI10802;

- la verifica della presenza di amianto dovrà essere condotta con le metodologie previste dal DM 06/09/1994 e ss.mm.ii. ed occorrerà determinare anche il parametro del contenuto totale da confrontarsi con la CSC $\mu\text{g}/\text{kgss}$ in funzione dell'avvio alla successiva operazione di recupero;

- si richiama l'applicazione delle prescrizioni di cui all'Allegato 5 al D.M. 05/02/19098 e ss.mm.ii. "Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva di rifiuti non pericolosi";

- si rimanda agli adempimenti previsti dal Decreto 28 marzo 2018, n. 69 in riferimento al CER 17 03 02, con particolare riferimento all'art. 4 comma 1 ed all'rt. 5 comma 2 di detto Decreto.